COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18/12/2015

N. 102

OGGETTO: Servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia – Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione per anni cinque ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 163/2006.

L'anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^ convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	**Sanguineti Giuseppe**	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica			X	12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna		X	
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			**Presenti alla votazione n. 15 Assenti n. 2**				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Sig. Rosario Lobascio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

Si dà atto (ore 21:45) dell'entrata in aula del Sindaco, del Cons. Schiaffino, e dell'Assessore esterno Lobascio, nonché del rientro dei Cons. Caveri, Giorgi, Lavarello, Maggi e Vaccarezza – Presenti n. 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'**Assessore alla Viabilità Rosario Lobascio** e relazione del **Sindaco,** in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Visto l'art. 7 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") recante "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ai sensi del quale "*nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

Visto altresì l'art. 6 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") recante "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati", ai sensi del quale "*l'ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli*";

Visto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 403 del 23/12/2009 ha individuato le aree da destinare a parcheggi a pagamento senza custodia e che con successivi provvedimenti (n. 148 del 17/06/2010; n. 274 del 09/12/2010; n. 166 del 16/06/2011 e n. 81 del 31/05/2012) ha disposto l'istituzione di ulteriori nuovi parcheggi soggetti a pagamento;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1531 del 18/11/2008 con la quale veniva stabilito di procedere all'affidamento, in concessione quadriennale, del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento non stagionali e stagionali, in alcune zone del territorio comunale, mediante gara informale;
- la determinazione dirigenziale n. 358 del 27/03/2009 con la quale, a seguito delle risultanze della gara di cui sopra, è stata affidata alla ditta Apcoa Parking Italia Spa di Mantova la concessione di che trattasi, di cui al contratto rep. n. 5428 del 03/06/2009, scadenza contrattuale 07/05/2013;
- la determinazione dirigenziale n. 306 del 15/4/2013 con la quale è stata formalizzata la proroga della concessione del servizio alla medesima società per ulteriori due anni, come previsto dal Capitolato d'Oneri all'art.1, comma 7, di cui al contratto rep. n. 5828 del 22/07/2013, con scadenza contrattuale 07/05/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 241 del 5/5/2015, con la quale è stata concessa una proroga tecnica fino al 7/5/2016 per il servizio di che trattasi, nelle more del procedimento di individuazione del nuovo affidatario, di cui al contratto rep. n. 5885 del 10/06/2015, scadenza contrattuale 07/05/2016;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene che la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento debba essere regolata, considerato lo scenario normativo,

mediante l'istituto della concessione del servizio a terzi, in quanto più rispondente alle esigenze dell'ente, come illustrato nell'**allegata Relazione** di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare un concessionario per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a partire dal 08/05/2016, secondo un affidamento pluriennale di anni 5 (cinque) che prevede, per tutta la durata della concessione:

- la fornitura, l'installazione e la gestione dei parcometri elettronici per la riscossione delle tariffe di sosta, inclusa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il corretto funzionamento degli apparecchi nonché la fornitura di specifico software di gestione degli stessi che permetta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro;

- la fornitura, la posa in opera e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione;

- la fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli a segnalazione a scritte variabili e relativo software di gestione, inclusa la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;

- la gestione delle aree a pagamento nonché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto della concessione mediante personale nominato "ausiliario del traffico".

- il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei "ticket di gestione" o eventuali abbonamenti emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
- la corresponsione al Comune concedente di un canone annuo fisso determinato in base all'entità delle riscossioni;

- il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe dei parcheggi, l'indicazione degli orari e le modalità di pagamento nonché l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;

Rilevato che l'affidamento della gestione di aree di sosta a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico si configura quale concessione di servizi secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici" e come tale l'ente è tenuto a dar corso ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario;

Ritenuto che il ricorso alla procedura di evidenza pubblica di che trattasi consente di attivare un rapporto più trasparente tra questo ente locale (concedente) ed il soggetto gestore (concessionario) nonché, in presenza di tali strumenti una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio a vantaggio degli utenti finali;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" che al comma 3 dispone che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;

Richiamato lo Statuto Comunale;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Matteo Mantero il quale ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e che il Dirigente ne attesta la correttezza e la regolarità amministrativa;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Tecnici Territoriali Arch. Massimo Beronio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 11/12/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 11/12/2015;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
- presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Cons. Giorgi).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in narrativa ed in particolare l'**allegata Relazione** di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2. di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, in vista della scadenza del vigente contratto fissato nella data del 07/05/2016, l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione del servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;

3. di disporre che il servizio venga gestito secondo un affidamento pluriennale di anni 5 (cinque) che preveda, per tutta la durata della concessione:

- la fornitura, l'installazione e la gestione dei parcometri elettronici per la riscossione delle tariffe di sosta, inclusa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il corretto funzionamento degli apparecchi nonché la fornitura di specifico software di gestione degli stessi che permetta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro;

- la fornitura, la posa in opera e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione;

- la fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli a segnalazione a scritte variabili e relativo software di gestione, inclusa la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;

- la gestione delle aree a pagamento nonché la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto della concessione mediante personale nominato "ausiliario del traffico".

- il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei "ticket di gestione" o abbonamenti emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;

- la corresponsione al Comune concedente di un canone annuo fisso determinato in base all'entità delle riscossioni;

- il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe dei parcheggi, l'indicazione degli orari e le modalità di pagamento nonché l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore affinchè provveda all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, secondo la normativa vigente ed in osservanza dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, per l'affidamento in concessione per anni 5 (cinque) del pubblico servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo

Polizia Locale Dott. Matteo Mantero, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7/8/1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

MM/fs

Allegato "A"

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI LA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NON STAGIONALI E STAGIONALI - PERIODO DAL 08/05/2016 AL 07/05/2021 (ANNI CINQUE).

Relazione di cui all'art. 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 e s.m.i.

PREMESSA.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12 (convertito in Legge n. 221/12) prevede quanto segue: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

La scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quella relativa all'oggetto degli affidamenti, deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti territoriali;
- efficienza ed economicità in termini di costi di fornitura dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Strumentale per il conseguimento delle suddette finalità è l'esercizio della concorrenza di cui occorre garantire la tutela.

Il Comune di Lavagna, si appresta a bandire la selezione per il nuovo affidamento della concessione del servizio pubblico di rilevanza economica, afferente la gestione delle aree di Sosta a Pagamento e di servizi/attività complementari.

Nei paragrafi che seguono sono puntualmente trattati i temi previsti.

La presente relazione è stata redatta dal Comune di Lavagna, ***Settore Servizi Tecnici Territoriali - Comando di Polizia Locale,*** *a cura del Dirigente Arch. Massimo Beronio.*

1. Ragioni per la forma di affidamento prescelta.

La nozione interna di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 (Corte Cost. 325/2010). I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Gli "obblighi di servizio pubblico" definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico.

Il servizio di parcheggio a pagamento su aree comunali che questa Amministrazione ha intenzione di affidare, comprende che il Concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane e finanziarie e in parte strumentali proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia ed efficienza dello stesso.

Tale servizio riguarda i parcheggi pubblici a pagamento in superficie c.d. "aree blu" e comprende fra l'altro tutte le attività di gestione, di manutenzione ordinaria e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale.

Con riferimento al contenuto specifico delle attività comprese nella gestione in affidamento, si può certamente affermare che questi siano assimilabili ai SPL (Servizi Pubblici Locali).

In particolare, assume la configurazione di concessione di pubblico servizio (Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, sez. I, 9 gennaio 2007, n. 4) quando la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione.

Attualmente il servizio di cui trattasi è affidato alla Società Apcoa Parking Italia Spa di Mantova, contratto Rep. n. 5428 del 03-06-2009 con prima scadenza il 07/5/2013, prorogato a tutto il 07/05/2016 (contratto Rep. 5828 del 22/07/2013 e contratto Rep. 5885 del 10/06/2015).

Tale contratto, andrà in scadenza come sopra detto il 07/05/2016 e pertanto necessita procedere ad un nuovo affidamento della Concessione di detto servizio, previa deliberazione di Consiglio Comunale, in ordine alle modalità di nuovo affidamento della concessione del servizio, attraverso indirizzi contenuti nella relativa delibera consiliare.

A tal fine si evidenziano i risultati della gestione dell'ultimo quadriennio (considerato nella valutazione economica della nuova concessione) che portano ad una valutazione positiva del nuovo affidamento della concessione, nei termini che saranno meglio indicati nel redigendo Capitolato Speciale d'Oneri.

Nella gestione del servizio, di cui si propone il nuovo affidamento, nel periodo 01/01/2012 - 31/12/2015, emergono ricavi per l'Ente sulla base delle entrate accertate di complessive Euro 1.559.040,00, così distribuito:

Periodo	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Incassi totali	414.593,00	414.894,00	365.178,00	364.375,00

In tale contesto l'Amministrazione comunale è orientata al mantenimento e potenziamento di tale attività di concessione di servizio per razionalizzare la disciplina delle aree pubbliche di sosta per gli autoveicoli. Infatti la congestione del traffico è dovuta essenzialmente alla concentrazione dei flussi veicolari privati su determinati itinerari, di numero e capacità limitata, ed alla occupazione di spazio su tutta la rete viaria da parte dei veicoli in sosta.

Ciò posto, si è ritenuto che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, che giustificano l'affidamento ad un soggetto terzo dei servizi in questione, in quanto la precedente gestione ha determinato risultati economici positivi a favore dell'Ente senza che lo stesso abbia sostenuto dei costi e in considerazione anche del fatto che al momento non risultano disponibili risorse umane all'interno dell'ente per la

gestione di quanto sopra, oltre che figure specialistiche competenti per la gestione del sistema e delle varie apparecchiature.

2. Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Il Codice degli appalti pubblici, costituito dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (emanato a seguito della Direttiva 18/2004/CE e che ha accorpato i precedenti Decreti legislativi in materia di appalti di lavori, forniture e servizi), sin dai primi articoli chiarisce l'oggetto (art. 1) della disciplina, precisando che essa attiene ai "contratti delle stazioni appaltanti... aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere".

Secondo l'accezione comunitaria, trasposta nello stesso Codice (art. 3 commi 3 e 12 e, nello specifico, anche art. 30), "la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo"; rispetto a tale tipologia, l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. costituisce l'unica norma del Codice applicabile alle concessioni, dovendosi per il resto ritenere esclusa l'applicazione della Direttiva comunitaria (in tal senso vd. anche l'art. 17 Direttiva CE n. 18/2004).

Quindi, come già sottolineato, nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava (in tutto o in parte) sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal soggetto economico privato.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il rapporto che andrà ad instaurarsi tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta partecipante alla gara di affidamento sarà di natura concessoria e, pertanto, regolata dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Tale regime pur non essendo tipizzato sul piano normativo comunitario, costituisce comunque una procedura concorsuale in grado di considerare ed assicurare il rispetto dei principi comunitari, che discendono dal Trattato, su cui si basa il sistema degli affidamenti e, pertanto, l'Ente dovrà in ogni caso garantire ed applicare i principi riguardanti:

a) il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità dei concorrenti;
b) la libera circolazione delle merci;
c) la libertà di stabilimento;
d) la libera prestazione di servizi;
e) la parità di trattamento;
f) la trasparenza;
g) la proporzionalità.

La modalità di scelta del contraente, per i motivi su esposti, sarà disciplinata dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. previa pubblicazione di Avviso di gara reso noto secondo le modalità previste dalla vigente normativa

3. Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

I servizi/attività che vengono unitariamente posti in gara, in ragione della loro complementarietà, sono i seguenti:

1) fornitura, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale, dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa;
2) gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso;
3) attività di accertamento svolta dagli ausiliari del traffico ai sensi della Legge n. 127/97 e s.m.i..

I servizi di cui ai punti 1) e 2) concernono l'organizzazione e la gestione della sosta su demanio stradale. Si tratta quindi della gestione di infrastrutture definibili come "monopoli naturali" per i quali non è possibile la gestione concorrenziale da parte di una pluralità di soggetti. Al servizio di cui al punto 1) è connessa l'attività di controllo e sanzionamento di cui al punto 3), prevista e regolata dall'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97, da esercitarsi da parte del soggetto affidatario per garantire il buon funzionamento del piano complessivo della mobilità e della sosta a pagamento.

Vi potranno essere inoltre sul territorio parcheggi privati, che forniscono prestazioni analoghe a quelle da affidare (parcheggio a ore e contratti di abbonamento), in regime di libera concorrenza, senza contingentamento e a prezzi liberi di mercato, secondo le disposizioni di cui al DPR n. 480/01. Si ritiene che l'affidamento di una pluralità di servizi possa ritenersi giustificata dai seguenti elementi:

- le economie di scala (diminuzione del costo aziendale medio unitario di produzione) e di gamma (beneficio in termine di riduzione di costi totali che l'azienda può ottenere se produce due determinati beni/servizi insieme anziché separatamente), che ne rendono conveniente l'affidamento simultaneo;
- l'evidente complementarietà tra i diversi servizi/attività e funzioni, che rende maggiormente gestibile la relazione, anche contrattuale, con il Comune di Lavagna, che realizza le sue politiche di mobilità attraverso scelte combinate di incentivo/vincolo connesse con le operazioni di cui trattasi.

La complessità della gestione delle politiche di mobilità rende necessario concentrare in un unico soggetto attività complesse e decisive per il funzionamento di molti servizi, tutte strettamente correlate con l'attività principale, tanto che in alcuni casi risultano praticamente inscindibili.

L'affidamento a un unico soggetto consente altresì al Comune:

- una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche tariffarie e delle aree di sosta anche in funzione delle turbolenze di sistema dovute, fra l'altro, alla eventuale cantierizzazione di opere pubbliche che potranno essere previste nei prossimi anni (rifacimento stradali, della condotta idrica e fognaria) attraverso massima flessibilità nella definizione delle modifiche alle aree a pagamento con gli inevitabili impatti sulla generazione dei ricavi, a partire dalla fase di progettazione degli interventi;
- opportunità di garantire la certezza e la celerità negli interventi tecnici di modifica della segnaletica e delle infrastrutture di pagamento; contestuale modifica della progettazione e della programmazione delle attività di controllo della regolarità della sosta. Sulla gestione delle operazioni affidate grava l'obbligo di servizio pubblico universale e di applicazione delle tariffe amministrate, che si propone la finalità strategica e generale, di diminuzione della circolazione del mezzo privato. Affiancano il vincolo tariffario numerose, specifiche e articolate previsioni contrattuali, riconducibili agli standard di qualità attesa che saranno richiamati dal contratto medesimo, specie riferibili all'attività di accertamento svolta dall'affidatario ai sensi della Legge n. 127/97.

4. CANONE DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria corrisponderà al Comune di Lavagna, un canone annuo determinato come segue:

- per riscossioni annue complessive fino a € 389.760,00 (media ultimo quadriennio), al netto degli oneri fiscali, sarà riconosciuto al Comune un canone fisso pari ad almeno € 253.344,00 (pari al 65% di €389.760,00);
- per riscossioni annue superiori a € 389.760,00 al netto degli oneri fiscali, sarà riconosciuto al Comune, sulla parte eccedente un'ulteriore quota pari al 50%;

Per quanto sopra esposto, si precisa quindi che il corrispettivo spettante al concessionario è pari a:

- al massimo a € 136.416,00 per incassi annui fino a € 389.760,00;
- per la parte eccedente € 389,760,00 un'ulteriore quota pari al 50% dell'incasso.

Le compensazioni, che saranno descritte nel redigendo Capitolato d'Oneri, sono state quantificate e verificate sulla base dei dati storici consolidati in capo all'operatore affidatario del servizio, comprensivi di un ragionevole margine di utile. Esse saranno rese indipendenti dall'effetto di eventuali manovre tariffarie attuate dal Comune di Lavagna in corso di vigenza contrattuale, nonché soggette a rialzi e ribassi d'asta. I rialzi d'asta attesi non sono particolarmente elevati per i motivi già descritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia

==========

Pubblicata in data 24 DIC. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____ , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia

_____